

Novità fiscali del 20 novembre 2012

Indice:

- 1) Aggiornata la PEC delle Entrate**
- 2) Pagamenti a professionisti e imprese con regole certe dal 2013**
- 3) Sisma 2012: aiuti anche ai professionisti**
- 4) Niente IVA sulla casa galleggiante affittata a terzi come discoteca**
- 5) Nuovo apprendistato e formazione: chiarimento dal Welfare**
- 6) L'Agenzia delle Entrate presenta il "Redditest"**
- 7) Pubblicato il regolamento AGCM sul rating di legalità delle imprese**
- 8) Sono escluse le persone giuridiche dalla confisca per equivalente**

1) Aggiornata la PEC delle Entrate

Sono stati aggiornati gli indirizzi PEC dell'Agenzia delle entrate.

Infatti, sono stati pubblicati il 19 novembre 2012 sul sito www.agenziaentrate.it :

Pec Direzioni Provinciali

Gli indirizzi di posta elettronica certificata possono essere utilizzati esclusivamente dagli utenti in possesso di una casella PEC attiva.

Direzione Provinciale	Indirizzo
ABRUZZO	
Centro Operativo di Pescara	cop.Pescara@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI CHIETI	dp.Chieti@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA	dp.LAquila@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA	dp.Pescara@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI TERAMO	dp.Teramo@pce.agenziaentrate.it
BASILICATA	
DIREZIONE PROVINCIALE DI MATERA	dp.Matera@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA	dp.Potenza@pce.agenziaentrate.it
CALABRIA	
DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO	dp.Catanzaro@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI COSENZA	dp.Cosenza@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI CROTONE	dp.Crotone@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	dp.ViboValentia@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA	dp.ReggioCalabria@pce.agenziaentrate.it
CAMPANIA	
DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO	dp.Avellino@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO	dp.Benevento@pce.agenziaentrate.it

DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA	dp.Caserta@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE I di NAPOLI	dp.1Napoli@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE II di NAPOLI	dp.2Napoli@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE di SALERNO	dp.Salerno@pce.agenziaentrate.it
EMILIA ROMAGNA	
DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA	dp.Bologna@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA	dp.Ferrara@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI FORLI' - CESENA	dp.ForliCesena@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA	dp.Modena@pce.agenziaentrate.it
	dp.Parma@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI PARMA	
	dp.Piacenza@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA	
	dp.Ravenna@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA	
	dp.ReggioEmilia@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA	
	dp.Rimini@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI RIMINI	

FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA	dp.Gorizia@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE	dp.Pordenone@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE	dp.Trieste@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI UDINE	dp.Udine@pce.agenziaentrate.it
LAZIO	
DIREZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE	dp.Frosinone@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI LATINA	dp.Latina@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI	dp.Rieti@pce.agenziaentrate.it
	dp.Viterbo@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO	
	dp.1Roma@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE I di ROMA	
	dp.2Roma@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE II di ROMA	
	dp.3Roma@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE III di ROMA	
LIGURIA	

	dp.Genova@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI GENOVA	
	dp.Imperia@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA	
DIREZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA	dp.LaSpezia@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI SAVONA	dp.Savona@pce.agenziaentrate.it
LOMBARDIA	
DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO	dp.Bergamo@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA	dp.Brescia@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI COMO	dp.Como@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI CREMONA	dp.Cremona@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCO	dp.Lecco@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI LODI	dp.Lodi@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA	dp.Mantova@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA	dp.MonzaBrianza@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI PAVIA	dp.Pavia@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO	dp.Sondrio@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE	dp.Varese@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE I di MILANO	dp.1Milano@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE II di MILANO	dp.2Milano@pce.agenziaentrate.it
MARCHE	
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA	dp.Ancona@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	dp.AscoliPiceno@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI FERMO	dp.Fermo@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI MACERATA	dp.Macerata@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI PESARO - URBINO	dp.PesaroUrbino@pce.agenziaentrate.it
MOLISE	
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO	dp.Campobasso@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA	dp.Isernia@pce.agenziaentrate.it
PIEMONTE	
DIREZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA	dp.Alessandria@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI ASTI	dp.Asti@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI BIELLA	dp.Biella@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO	dp.cuneo@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI NOVARA	dp.Novara@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI VERBANO CUSIO OSSOLA	dp.VerbanoSusioOssola@pce.agenziaentrate.it

DIREZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI	dp.Vercelli@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE I di TORINO	dp.1Torino@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE II di TORINO	dp.2Torino@pce.agenziaentrate.it
PUGLIA	
DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI	dp.Bari@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA ANDRIA TRANI	dp.BarlettaAndriaTrani@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI	dp.Brindisi@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA	dp.Foggia@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE	dp.Lecce@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI TARANTO	dp.Taranto@pce.agenziaentrate.it
SARDEGNA	
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI	dp.Cagliari@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI NUORO	dp.Nuoro@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI ORISTANO	dp.Oristano@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI	dp.Sassari@pce.agenziaentrate.it
SICILIA	
DIREZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO	dp.Agrigento@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA	dp.Caltanissetta@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA	dp.Catania@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA	dp.Enna@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA	dp.Messina@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO	dp.Palermo@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA	dp.Ragusa@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA	dp.Siracusa@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI	dp.Trapani@pce.agenziaentrate.it
TOSCANA	
DIREZIONE PROVINCIALE DI AREZZO	dp.Arezzo@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE	dp.Firenze@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO	dp.Grosseto@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	dp.Livorno@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI LUCCA	dp.Lucca@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA	dp.MassaCarrara@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA	dp.Pisa@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA	dp.Pistoia@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI PRATO	dp.Prato@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI SIENA	dp.Siena@pce.agenziaentrate.it
UMBRIA	
DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA	dp.Perugia@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI TERNI	dp.Terni@pce.agenziaentrate.it
VENETO	
DIREZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO	dp.Belluno@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA	dp.Padova@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO	dp.Rovigo@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO	dp.Treviso@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA	dp.Venezia@pce.agenziaentrate.it
DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA	dp.Verona@pce.agenziaentrate.it

2) Pagamenti a professionisti e imprese con regole certe dal 2013

Lo dispone il D.Lgs. pubblicato sulla G.U. che prevede il termine di 30 giorni per saldare i debiti.

Dunque, dal 1° gennaio 2013, il termine perentorio per effettuare i pagamenti a professionisti e imprese diventa di 30 giorni.

E' stato, infatti, pubblicato nella **G.U. n. 267 del 15 novembre 2012**, il D.Lgs. n. 192/2012 che prevede interessi all'8% da sommare al tasso Bce in ipotesi di mancato pagamento nei termini.

Secondo quanto afferma una nota del 19 novembre 2012, pubblicata dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, le neo disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (P.A. compresa).

Per transazioni commerciali si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese (liberi professionisti compresi) o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

Le parti possono stabilire un termine per il pagamento superiore a 30 giorni, ma se supera i 60 giorni, non deve risultare gravemente iniquo per il creditore ed essere espressamente pattuito.

Il nuovo D.Lgs., quindi, modifica il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'art. 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:

- 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
- 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di

pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

- 30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

I termini sono di 60 giorni:

- per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 333/03;
- per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate.

Come premesso, le nuove disposizioni si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3) Sisma 2012: aiuti anche ai professionisti

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2012, il **Decreto Legge n. 194 del 16 novembre 2012**, recante ulteriori disposizioni in materia di aiuti ai soggetti colpiti dal sisma dell'Emilia del 20 e 29 maggio scorso.

Tale Decreto interviene riguardo al finanziamento agevolato per il versamento dei contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti per il periodo di sospensione, nonché per il periodo 1° dicembre 2012 - 30 giugno 2013.

In particolare il D.L. n. 194/2012 precisa che tra i soggetti che possono accedere a detto finanziamento agevolato, rientrano tra gli altri anche:

- I lavoratori autonomi;
- i titolari d'impresе commerciali;
- gli esercenti attività agricole;
- i lavoratori dipendenti.

4) Niente IVA sulla casa galleggiante affittata a terzi come discoteca

La locazione di una casa galleggiante, immobilizzata in modo permanente lungo la riva di un fiume e destinata alla gestione di un ristorante-discoteca, si considera locazione di "immobile" e, dunque, l'operazione è esente da Iva.

Si tratta della pronuncia della **Corte di giustizia UE (causa C-532/2011)** che è scaturita da una controversia che ha riguardato una cittadina tedesca, proprietaria di una casa galleggiante.

La lite ha riguardato l'assoggettabilità a Iva dell'operazione di locazione del bene, immobilizzato in modo permanente lungo la riva di un fiume, e destinato alla gestione di un ristorante-discoteca.

In precedenza tra la cittadina e lo Stato tedesco, era stato stipulato un contratto di occupazione di una porzione di terreno, situato sulla riva sinistra del fiume Reno, e di un tratto di fiume, adiacente al terreno.

La casa galleggiante in questione, nella sua destinazione attuale e non iniziale, ha spiegato la Corte UE, non può certo essere paragonabile a un battello-ristorante, come pure era stato paventato, che effettua delle brevi crociere su un corso d'acqua e che costituisce certamente un mezzo di trasporto.

Un complesso, come quello oggetto del procedimento principale è a tutti gli effetti un bene immobile diretto esclusivamente a offrire servizi di ristorazione e di divertimento in un contesto particolare, mentre i battelli-ristorante che effettuano crociere su un corso d'acqua sono veicoli destinati alla fornitura sia di servizi di ristorazione sia di servizi turistici, con diversità sostanziale tra le due ipotesi.

Secondo gli eurogiudici, quindi, la locazione di una casa galleggiante, immobilizzata in modo permanente lungo la riva di un fiume e destinata alla gestione di un ristorante-discoteca, si considera locazione di "immobile" e, quindi, l'operazione è esente dall'imposta sul valore aggiunto.

5) Nuovo apprendistato e formazione: chiarimento dal Welfare

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un interpello del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro inerente la durata della formazione nel nuovo apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.

La richiesta ha principalmente riguardato la legittimità delle clausole della contrattazione collettiva che prevedono una riduzione dell'impegno formativo in caso di verifica del Piano Formativo Individuale ad opera dell'ente bilaterale e, come nell'esempio riportato dai Consulenti del Lavoro, di rispetto integrale di tutte le clausole del CCNL, tra cui assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazione continua.

Nel dare il proprio parere il Ministero (n. 34/2012) ha ricordato come il TU sull'apprendistato preveda che *"gli accordi interconfederali e i contratti*

collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero a cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento".

Da ciò si evince che la durata della formazione dipenderà solo dall'età dell'apprendista e dalla qualificazione da conseguire.

Il Ministero ha poi proseguito ricordando che *"non appare invece in linea, né con le disposizioni del DLgs n. 167/11, né con i principi costituzionali di parità di trattamento, né con quelli comunitari sulla libera concorrenza prevedere una riduzione del monte ore di formazione esclusivamente basandosi su elementi del tutto estranei alla età dell'apprendista o al fabbisogno formativo utile al raggiungimento della qualifica contrattuale".*

A parere dei Consulenti del lavoro (**nota del 19 novembre 2012**), *"le aziende interessate, visto che le riduzioni previste dalla contrattazione collettiva in conseguenza della semplice validazione del Piano Formativo non possono ritenersi efficaci sotto il profilo pubblicistico, si vedranno comminare dal personale ispettivo un provvedimento di disposizione al fine di riconoscere al lavoratore un'integrazione alla formazione impartita e dando un congruo termine per adempiere".*

6) L'Agenzia delle Entrate presenta il "Redditest"

Oggi, martedì 20 novembre 2012, l'Agenzia delle Entrate presenta il Redditest, il nuovo strumento di compliance che permette a tutti i contribuenti di valutare la coerenza tra il proprio reddito e le spese sostenute.

La conferenza stampa si terrà alle ore 10 presso la sede di via Cristoforo Colombo 426 c/d.

I giornalisti che intendono partecipare possono inviare una gentile mail di conferma all'indirizzo ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it.

(Agenzia delle Entrate Roma, comunicato stampa del 19 novembre 2012)

7) Pubblicato il regolamento AGCM sul rating di legalità delle imprese

L'art. 5-ter del D.L. n. 1/2012 ha affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, all'elaborazione e all'attribuzione di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale e aventi un fatturato minimo di due milioni di euro, secondo i criteri e le modalità stabiliti con un regolamento della stessa Autorità.

L'art. 5-ter dispone che del rating attribuito si tiene conto in sede di concessioni di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e in sede di accesso al credito bancario.

In attuazione dell'art. 5-ter, lo scorso 15 novembre l'Autorità ha approvato il regolamento che disciplina i requisiti e le procedure per l'attribuzione alle imprese del rating di legalità.

L'adozione del regolamento è stata preceduta da una consultazione pubblica.

Il regolamento distingue tra requisiti che devono essere necessariamente soddisfatti dall'impresa intenzionata a ottenere il rating di legalità, attinenti per lo più all'assenza di sentenze di condanna per determinati reati e di provvedimenti di accertamento di determinate violazioni (art. 2, comma 2), e condizioni che comportano un incremento del punteggio base (art. 3, commi 2 e 4).

Il possesso dei requisiti è attestato mediante autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa.

La richiesta di attribuzione del rating di legalità è redatta mediante compilazione di apposito formulario e trasmessa all'Autorità in via telematica. L'Autorità può compiere le verifiche necessarie, chiedendo informazioni alle pubbliche amministrazioni e consultando il sistema operativo del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti, e delibera entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Se la richiesta è accolta, l'impresa viene inserita nell'elenco delle imprese con rating di legalità, accessibile in apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità.

Prima di adottare provvedimenti di segno negativo nei confronti dell'impresa (rigetto della richiesta, revoca o sospensione del rating, riduzione del punteggio) l'Autorità deve comunicare a quest'ultima le motivazioni e consentirle di presentare osservazioni scritte.

Il regolamento dell'Autorità entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, non ancora avvenuta secondo Assonime.

Assonime, osserva che non è stato ad oggi emanato il D.M., previsto dall'art. 5-ter del D.L. n. 1/2012, contenente la disciplina delle modalità con cui si terrà conto del rating di legalità delle imprese in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario.

(Assonime, nota del 19 novembre 2012)

8) Sono escluse le persone giuridiche dalla confisca per equivalente

Secondo la Corte di Cassazione (n. 33371 del 2012), riguardo i beni oggetto della confisca per equivalente, non si applica la sanzione nei riguardi dei beni della società a responsabilità limitata (ma ammessa per le quote sociali dell'autore del reato) poiché il ricorso all'istituto della confisca per equivalente porta ad escludere che i beni sequestrati (beni della società) costituiscano direttamente il profitto dei reati.

La Cassazione penale nella decisione n. 33371 del 29 agosto 2012, ha ritenuto che la natura di sanzione penale della confisca per equivalente, di cui art. 322-ter del codice di procedura penale, determina, ex art. 27 Cost., comma 1, la sua inapplicabilità nei confronti di un soggetto diverso dall'autore del reato. Conseguentemente la confisca di beni acquistati anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 244 del 2007 non viola il divieto di irretroattività della legge penale, che deve essere riferito all'epoca di commissione dei reati, la quale deve essere successiva all'entrata in vigore della predetta legge, non all'epoca di acquisto dei beni.

A parere di Assonime, la Suprema Corte ha affermato un importante principio di diritto in ordine all'esclusione della responsabilità penale delle persone giuridiche in ambito tributario e, specificamente, in merito all'inapplicabilità della confisca per equivalente per i reati compiuti in nome e per conto di tale ente dal suo legale rappresentante.

Vincenzo D'Andò